

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

**APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
MEZZANZANICA S.P.A.**

1) Con il D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Questa inclusione è stata realizzata dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal D lgs 74/2000, semplicemente "estendendo" i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) in caso di commissione di uno dei suddetti reati o di uno di quelli introdotti dall'art. 1 bis con il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 di cui sotto.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2) In gazzetta ufficiale del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, che recepisce la "direttiva europea (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

Più precisamente vengono modificati o introdotti i seguenti articoli:

1. **l'art. 24 d.lgs. 231/01 viene arricchito dalle ipotesi di: frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986;**
2. **l'art. 25 d.lgs. 231/01 segna, invece, l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: reato di peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;**

Un'osservazione si impone. Dalla interpretazione letterale dell'art. 25, così come riformato, si evince che i reati di peculato e abuso d'ufficio entrerebbero nel catalogo dei reati presupposto solo ed esclusivamente in relazione a fatti che offendono gli interessi finanziari dell'UE e non in via generale.

3. **l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 vede l'estensione dei reati tributari (recentemente introdotti) Il decreto prevede l'estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:**

-dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000,

-omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000,

-indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;

Sono previste sanzioni amministrative severe (da trecento a cinquecento quote), nonché l'aumento fino ad un terzo della sanzione pecuniaria nel caso di profitto di rilevante entità e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

4.l'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01 viene introdotto al fine di estendere la responsabilità degli enti per il delitto di contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973 e viene punito con sanzioni da duecento a quattrocento quote, a seconda del valore dei diritti di confine evasi (inferiore o superiore centomila euro).

In tutti questi casi (art. 25-sexiesdecies) si applicano le sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 3) Dopo il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale" che ha interessato il D.Lgs.n.231/01 nelle sezioni riguardanti i reati tributari e quelli di contrabbando, **ecco il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 che va ad interessare la sezione dei reati ambientali.**

Quest'ultimo decreto ha apportato modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella Parte IV riguardante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Servizio di gestione

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

integrata dei rifiuti, Gestione degli imballaggi e Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

L'Art.4 in particolare ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati previsti dall'Art. 25-undecies.

Si è inteso così punire con la sanzione amministrativa pecuniaria

- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto di cui all'articolo 189, comma 3
- I soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico e che incorrono nella pena dell'articolo 483 del codice penale nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto
- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti identificati nell'articolo 220 comma 2
- Il comandante del poligono militare delle Forze armate per inosservanza degli Artt. 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.